


31046 Oderzo (TV)
Via degli Alpini, 15
Tel. : 0422 815 544
Fax: 0422 710 484

C.FISCALE: 94057310263
e-mail: info@alpeadriaimprese.it
Sito ufficiale: www.alpeadriaimprese.it



Sedi operative e recapiti:



31046 Oderzo (TV)
Via degli Alpini, 15

31045 Motta di Livenza (TV)
Via Risorgimento, 97

31048 San Biagio di Callalta (TV)
Via Postumia Centro, n.66

31038 Paese (TV)
Via della Resistenza, n.38/A

NUMERO DI TELEFONO:

0422 815 544

NUMERO DI FAX:

0422 710 484

INDIRIZZO MAIL SEGRETERIA:

info@alpeadriaimprese.it

SITO INTERNET:

www.alpeadriaimprese.it

... [sequici su facebook](#)



ULTIME NOVITÀ FISCALI

| | |
|--|---|
| Deducibilità interessi passivi Ordinanza Corte Cassazione 8.1.2025, n. 321 | L'integrale deducibilità degli interessi passivi sostenuti da una società di capitali relativi a finanziamenti garantiti da immobili ipotecati e destinati alla locazione di cui all'art. 1, comma 36, Legge n. 244/2007 opera indipendentemente dal fatto che il finanziamento sia o meno finalizzato all'acquisto/costruzione dei predetti immobili. |
| Compenso amministratore Ordinanza Corte Cassazione 16.1.2025, n. 1051 | Ai fini del riconoscimento della deducibilità dei compensi degli amministratori di società l'Ufficio non è vincolato alla misura indicata nelle delibere sociali/contratti, in quanto rientra nei normali poteri dell'Agenzia delle Entrate "la <i>verifica dell'attendibilità economica delle rappresentazioni esposte nel bilancio e nella dichiarazione</i> ". Tuttavia l'accertamento è nullo se l'Agenzia non prova adeguatamente la non congruità del compenso corrisposto all'amministratore. |
| Fabbricato rurale e comproprietario non coltivatore diretto/IAP Ordinanza Corte Cassazione 27.1.2025, n. 1919 | Ai fini IMU la qualifica agricola di un terreno posseduto e condotto da uno dei comproprietari coltivatore diretto/IAP si riverbera anche nei confronti degli altri comproprietari che non esercitano l'attività agricola. Pertanto, anche questi ultimi possono beneficiare dell'esenzione IMU relativamente ai predetti terreni. |
| Rimborso spese utenze domestiche ai dipendenti Risposta interpello Agenzia Entrate 30.1.2025, n. 17 | Le somme erogate/rimborsate ai lavoratori dipendenti dal datore di lavoro per il pagamento: <ul style="list-style-type: none">• delle spese delle utenze domestiche;• delle spese per l'affitto della prima casa;• degli interessi sul mutuo relativo alla prima casa; non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente nel limite di € 1.000 (€ 2.000 per i dipendenti con figli). La dichiarazione sostitutiva di atto notorio con la quale il dipendente attesta la sussistenza dei requisiti previsti è acquisita dal datore di lavoro "con sottoscrizione in originale e allegata copia del documento di identità", senza la necessità dell'autenticazione della sottoscrizione stessa. |

COMMENTI

IL CREDITO D'IMPOSTA "INDUSTRIA 4.0" DOPO LE NOVITÀ DELLA FINANZIARIA 2025

La Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025) è intervenuta sulla disciplina del credito d'imposta riconosciuto alle imprese per gli **investimenti in beni strumentali nuovi "Industria 4.0"**, prevedendo:

- l'**abrogazione dal 2025** dell'agevolazione riferita ai **beni immateriali**;
- per gli **investimenti in beni materiali** effettuati nel 2025 (o 30.6.2026):
 - l'introduzione di un **limite di spesa** (€ 2.200 milioni);
 - l'invio al MiMIT di una specifica comunicazione.

BENI IMMATERIALI INDUSTRIA 4.0

Relativamente ai **beni immateriali nuovi "Industria 4.0"** di cui alla **Tabella B**, Finanziaria 2017, per effetto dell'abrogazione del comma 1058-ter dell'art. 1, Legge n. 178/2020, **per gli investimenti effettuati nel 2025 il credito d'imposta non è (più) riconosciuto.**



Si rammenta che il **31.12.2024** è scaduto il termine per **effettuare** gli investimenti ovvero per **“prenotare”** gli stessi (tramite accettazione dell’ordine da parte del fornitore e il versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo), con effettuazione entro il 30.6.2025, al fine di beneficiare del **credito d’imposta nella misura del 15%**.

| Beni immateriali nuovi “Industria 4.0” Tabella B | | | | |
|---|---|--|--|--|
| Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 comma 1058 | Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) comma 1058 e art. 21, DL 50/22 | Investimento 1.1.2023 - 31.12.2023 (o entro 30.6.2024 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2023) comma 1058 | Investimento 1.1.2024 - 31.12.2024 (o entro 30.6.2025 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2024) comma 1058-bis | Investimento 1.1.2025 - 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025) comma 1058-ter |
| 20% | 50% | 20% | 15% | 10% |
| limite massimo costi ammissibili € 1.000.000 | limite massimo costi ammissibili € 1.000.000 | limite massimo costi ammissibili € 1.000.000 | limite massimo costi ammissibili € 1.000.000 | limite massimo costi ammissibili € 1.000.000 |

BENI MATERIALI INDUSTRIA 4.0

Con riferimento ai **beni materiali nuovi “Industria 4.0”** di cui alla **Tabella A**, Finanziaria 2017, per effetto della modifica del comma 1057-bis il credito d’imposta è stato **limitato agli investimenti effettuati fino al 31.12.2024**.

Con il comma 446 dell’art. 1, Legge n. 207/2024 (Finanziaria 2025) il predetto credito d’imposta è riconosciuto per gli investimenti **effettuati nel periodo 1.1 - 31.12.2025 ovvero entro il 30.6.2026** a condizione che entro il 31.12.2025 sia intervenuta la relativa “prenotazione” (ordine accettato dal venditore e pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione) nel rispetto del **limite di spesa di € 2.200 milioni**



Il limite di spesa non opera per gli **investimenti effettuati nel 2025 “prenotati” entro il 31.12.2024** (con ordine accettato dal venditore e pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione).

Il credito d’imposta è riconosciuto nelle seguenti misure, differenziate a seconda dell’importo e del periodo di effettuazione dell’investimento.

| Importo investimento | Beni materiali nuovi “Industria 4.0” Tabella A | | | |
|--|---|---|---|---|
| | Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 31.12.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021) comma 1056, Legge n. 178/2020 | Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.11.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) comma 1057, Legge n. 178/2020 | Investimento 1.1.2023 - 31.12.2024 comma 1057-bis, Legge n. 178/2020 | Investimento 1.1.2025 - 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025) comma 446, Legge n. 207/2024 |
| Fino a € 2.500.000 | 50% | 40% | 20% | 20% |
| Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000 | 30% | 20% | 10% | 10% |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000 | 10% | 10% | 5% (*) | 5% (*) |
| | limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000 | limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000 | limite massimo annuale costi complessivamente ammissibili € 20.000.000 | limite massimo annuale costi complessivamente ammissibili € 20.000.000 ↓ limite risorse disponibili € 2.200 milioni |

(*) Per la quota superiore a € 10 milioni degli investimenti inclusi nel PNRR, diretti alla **realizzazione di obiettivi di transizione ecologica** individuati dal MISE con uno specifico Decreto, il credito d'imposta spetta nella misura del 5% del costo, fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili di € 50 milioni.

Di conseguenza il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% (fino a € 2,5 milioni)/10% - 5%, nel rispetto comunque del limite di risorse stanziato, per gli investimenti:

- effettuati **dall'1.1 al 31.12.2025**;

ovvero

- **“prenotati” entro il 31.12.2025**, con accettazione dell'ordine da parte del fornitore e versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo, **effettuati entro il 30.6.2026**.

Per individuare il periodo di effettuazione dell'investimento, come evidenziato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 30.3.2017, n. 4/E, va fatto riferimento al principio di competenza ex art. 109, commi 1 e 2, TUIR, in base al quale le spese di *“acquisizione dei beni si considerano sostenute, per i beni mobili, alla data della consegna o spedizione, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale”*, senza tener conto di clausole di riserva della proprietà. Inoltre:

- per i beni in leasing rileva:

– la data di consegna, ossia il momento in cui il bene entra nella disponibilità del locatario;

ovvero

– qualora il contratto preveda la clausola di prova a favore del locatario, il momento della dichiarazione di esito positivo del collaudo.

Non assume rilevanza la data del riscatto;

- per i beni realizzati in economia vanno considerati i costi imputabili all'investimento sostenuti nel periodo agevolato, tenendo conto del suddetto principio di competenza;
- se l'investimento è realizzato mediante un contratto di appalto a terzi, in base al principio di competenza i costi si considerano sostenuti dal committente:
 - alla data di ultimazione dei lavori;
 - in caso di stati di avanzamento lavori (SAL), alla data in cui l'opera/porzione dell'opera è verificata ed accettata dal committente.

In particolare possono fruire dell'agevolazione i corrispettivi liquidati nel periodo agevolato in base ai SAL, a prescindere dalla durata infrannuale/ultrannuale del contratto.

ADEMPIMENTI RICHIESTI

Fatture/altri documenti

Le fatture/documenti relativi agli investimenti in esame devono **riportare l'espresso richiamo alla disposizione di riferimento**. A tal fine, può essere utilizzata la seguente dicitura:

“Acquisto per il quale spetta il credito d'imposta ex art. 1, comma 1057-bis, Legge n. 178/2020 riconosciuto dall'art. 1, comma 446, Legge n. 207/2024”

Sul punto l'Agenzia delle Entrate nella Risposta 18.5.2022, n. 270 ha precisato che tale dicitura:

- va riportata anche sul **documento di trasporto**.
In merito il MEF, in risposta all'Interrogazione parlamentare 10.1.2024, n. 5-01787, ha chiarito che l'indicazione del riferimento normativo è considerata rispettata se la fattura, contenente l'espresso riferimento alle disposizioni agevolative, "*richiami chiaramente ed univocamente il documento di trasporto nel quale è stata omessa l'indicazione della norma agevolativa*". Pertanto qualora sia ricevuto un **ddt privo dell'indicazione della norma agevolativa, non è necessario procedere all'integrazione** di tale documento se la fattura d'acquisto risulta correttamente compilata (ossia riporta il riferimento normativo nonché il richiamo al ddt);
- **non è richiesta sul verbale di collaudo/interconnessione** del bene nel presupposto che lo stesso riguarda "*univocamente i beni oggetto dell'investimento*".

I documenti già emessi, sprovvisti delle corrette indicazioni delle disposizioni di riferimento, possono essere integrati/regolarizzati prima dell'avvio dell'attività di controllo da parte dell'Amministrazione finanziaria. A tal fine, in caso di:

- **fatture ricevute in formato cartaceo**, il riferimento alle disposizioni agevolative può essere riportato dall'acquirente sull'**originale di ogni fattura** (di acconto/saldo), con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro;
- **fatture elettroniche** ricevute dal venditore tramite SdI, è possibile alternativamente:
 - **stampare** una copia cartacea apponendo il riferimento con scritta indelebile (o timbro) e conservarla ai sensi dell'art. 39, DPR n. 633/72;
 - effettuare un'**integrazione elettronica**, da allegare all'originale e conservare unitamente a quest'ultimo, e inviare tale documento sotto forma di autofattura allo SdI, secondo le modalità previste dall'Agenzia in materia di reverse charge nella Circolare 17.6.2019, n. 14/E.

Perizia asseverata/dichiarazione sostitutiva

In relazione agli investimenti effettuati è altresì necessario disporre di una **perizia asseverata**, rilasciata da un ingegnere/perito industriale iscritto nel rispettivo Albo professionale (per il settore agricolo la perizia può essere rilasciata anche da un dottore agronomo o forestale/agrotecnico laureato/perito agrario laureato) ovvero un **attestato di conformità** rilasciato da un Ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni:

- possiedono le caratteristiche tecniche previste;
- sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione/rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario non superiore a € 300.000, la perizia può essere sostituita da una **dichiarazione resa dal legale rappresentante** ex DPR n. 445/2000.

(Nuova) comunicazione al MIMIT

Relativamente agli **investimenti effettuati nel 2025** (o entro il 30.6.2026 con prenotazione entro il 31.12.2025), il comma 447 dell'art. 1, Finanziaria 2025 prevede che, **ai fini del rispetto del limite di spesa** (€ 2.200 milioni), l'impresa deve **inviare al MiMiT una comunicazione delle spese sostenute** e del credito d'imposta maturato, **utilizzando il modello** approvato con il DM 24.4.2024, al quale "*sono apportate le necessarie modificazioni ... anche per quanto concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni*".

Ai fini della fruizione del credito d'imposta in esame, il MiMiT trasmette all'Agenzia delle Entrate l'elenco delle imprese beneficiarie con l'ammontare del credito utilizzabile in compensazione con il mod. F24, secondo **l'ordine cronologico** di ricevimento delle comunicazioni.

Al **raggiungimento del limite di spesa** previsto, il MiMiT ne dà comunicazione mediante pubblicazione sul proprio sito Internet, anche al fine di **sospendere l'invio delle richieste** per la fruizione dell'agevolazione.

Comunicazioni al GSE

Si rammenta che come disposto dall'art. 6, DL n. 39/2024, per la fruizione del credito d'imposta di cui ai "*commi da 1057-bis a 1058-ter*", l'impresa deve (doveva) inviare al GSE:

- una **comunicazione preventiva** (ex ante), nella quale indicare gli investimenti programmati nonché la presunta ripartizione negli anni del credito d'imposta e la relativa fruizione;

- una **comunicazione consuntiva** (ex post), “aggiornata” all’atto del completamento. Anche per tale comunicazione non è previsto uno specifico termine di invio (l’invio della comunicazione è richiesto ai fini dell’utilizzo del credito d’imposta);
utilizzando i modelli approvati con il citato DM 24.4.2024.



È opportuno che sia chiarito se le predette comunicazioni sono necessarie anche per il (nuovo) credito d’imposta relativo agli investimenti effettuati dall’1.1 al 31.12.2025 (o 30.6.2026) “istituito” dal citato comma 446 richiamando il previgente comma 1057-bis. Considerato che per gli investimenti “prenotati” entro il 31.12.2024 non opera il rispetto del limite di spesa (€ 2.200 milioni) per gli stessi dovrebbe sussistere l’invio delle predette comunicazioni al GSE.

UTILIZZO IN COMPENSAZIONE

Il credito d’imposta riferito agli investimenti in beni strumentali nuovi è utilizzabile **esclusivamente in compensazione** con il mod. F24 (codice tributo “6936” per i beni materiali Industria 4.0, “6937” per i beni immateriali Industria 4.0). L’utilizzo va effettuato:

- in **3 rate di pari importo**;
- a decorrere **dall’anno di interconnessione** del bene al sistema aziendale (il momento di effettuazione dell’investimento rileva ai fini della spettanza del credito mentre quello di interconnessione rileva ai fini della possibilità di utilizzo dello stesso).

SCADENZARIO FISCALE

Mese di Febbraio 2025

Lunedì 17 febbraio 2025

| | |
|--|---|
| IVA LIQUIDAZIONE MENSILE E TRIMESTRALE “SPECIALE” | <ul style="list-style-type: none">• Liquidazione IVA riferita a gennaio e versamento dell’imposta dovuta;• liquidazione IVA riferita al quarto trimestre 2024 da parte dei contribuenti “speciali” e versamento dell’imposta dovuta, considerando l’eventuale acconto già versato/dovuto. |
| IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI | Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi – codice tributo 1001). |
| IRPEF RITENUTE ALLA FONTE REDDITI DI LAVORO AUTONOMO | Versamento delle ritenute operate a gennaio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo 1040). |
| RITENUTE ALLA FONTE CONDOMINI | Versamento delle ritenute (4%) operate a gennaio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d’appalto/d’opera effettuate nell’esercizio di impresa o attività commerciali non abituali (codice tributo 1019 a titolo di IRPEF, 1020 a titolo di IRES). |
| RITENUTE ALLA FONTE LOCAZIONI BREVI | Versamento delle ritenute (21%) operate a gennaio da parte degli intermediari immobiliari e soggetti che gestiscono portali telematici che sono intervenuti nell’incasso/pagamento dei canoni/corrispettivi relativi ai contratti di locazione breve (codice tributo 1919). |
| IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE | Versamento delle ritenute operate a gennaio relative a: <ul style="list-style-type: none">• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio (codice tributo 1040);• utilizzazione di marchi e opere dell’ingegno (codice tributo 1040);• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015 (codice tributo 1040) e con apporto di capitale o misto (codice tributo 1030) se l’ammontare dell’apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell’associante risultante dall’ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto. |

| | |
|--|---|
| TFR SALDO IMPOSTA SOSTITUTIVA | Versamento del saldo dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione del TFR 2024 (codice tributo 1713), scomputando quanto già versato a titolo di acconto a dicembre 2024 |
| INPS DIPENDENTI | Versamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di gennaio. |
| INPS CONTRIBUTI IVS | Versamento della quarta rata fissa 2024 dei contributi previdenziali sul reddito minimale da parte dei soggetti iscritti alla gestione INPS commercianti – artigiani. |
| INPS GESTIONE SEPARATA | Versamento del contributo del 24% - 33,72% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a gennaio incaricati alla vendita a domicilio e a lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a € 5.000). Versamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a gennaio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015, nella misura del 24% - 33,72% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza). Il contributo è pari al 35,03% per i soggetti non iscritti ad altra Gestione obbligatoria, non pensionati e non titolari di partita IVA (ad esempio, co.co.co, collaboratori occasionali). |
| INAIL AUTOLIQUIDAZIONE PREMIO | Pagamento del premio INAIL per la regolazione 2024 e per l'anticipo, anche rateizzato, 2025. |

Giovedì 20 febbraio 2025

| | |
|---|---|
| ENASARCO VERSAMENTO CONTRIBUTI | Versamento da parte della casa mandante dei contributi relativi al quarto trimestre 2024. |
|---|---|

Martedì 25 febbraio

| | |
|--|--|
| IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI | Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni/servizi resi, registrati o soggetti a registrazione, relativi a gennaio (soggetti mensili). |
|--|--|

Venerdì 28 febbraio 2025

| | |
|---|---|
| INPS REGIME AGEVOLATO CONTRIBUTIVO | Invio telematico all'INPS, da parte dei contribuenti forfetari esercenti attività d'impresa, della comunicazione di voler usufruire del regime agevolato (base imponibile = reddito forfetario e riduzione contributiva del 35%). Entro tale data va comunicata la revoca del regime agevolato con effetto dall'1.1.2025 |
| ROTTAMAZIONE QUATER | Versamento settima rata di quanto dovuto ai fini della c.d. "rottamazione quater". È riconosciuta la "tolleranza" di 5 giorni e pertanto il versamento è considerato tempestivo se effettuato entro il 5.3.2025. |

| | |
|---|--|
| <p>IMPOSTA DI BOLLO TRIMESTRALE FATTURE ELETTRONICHE</p> | <p>Versamento dell'imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse senza IVA (ad esempio, esenti/fuori campo IVA) nel quarto trimestre 2024. L'adempimento interessa anche i contribuenti forfetari per le fatture emesse nel predetto periodo</p> |
| <p>IVA STAMPATI FISCALI</p> | <p>Invio telematico dei dati relativi alle forniture di documenti fiscali effettuate nel 2024 da parte di tipografie e soggetti autorizzati alla rivendita</p> |
| <p>IVA COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONI PERIODICHE</p> | <p>Invio telematico, utilizzando l'apposito modello, dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai mesi di ottobre/novembre/dicembre 2024 (soggetti mensili); • al quarto trimestre 2024 (soggetti trimestrali). |
| <p>IVA MOD. IVA 2025 COMUNICAZIONE LIQUIDAZIONE PERIODICHE</p> | <p>Invio telematico del mod. IVA 2025 comprensivo dei dati delle liquidazioni periodiche IVA (quadro VP) relative:</p> <ul style="list-style-type: none"> • ai mesi di ottobre/novembre/dicembre 2024 (soggetti mensili); • al quarto trimestre 2024 (soggetti trimestrali). |
| <p>IVA DICHIARAZIONE MENSILE E LIQUIDAZIONE IOSS</p> | <p>Invio telematico della dichiarazione IVA IOSS del mese di gennaio relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) da parte dei soggetti iscritti allo Sportello unico per le importazioni (IOSS).</p> |
| <p>CORRISPETTIVI DISTRIBUTORI CARBURANTE</p> | <p>Invio telematico all'Agenzia delle Dogane dei corrispettivi relativi alle cessioni di benzina e gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori del mese di gennaio, da parte dei gestori di impianti di distribuzione stradale.</p> |
| <p>INPS DIPENDENTI</p> | <p>Invio telematico del mod. UNI-EMENS contenente sia i dati contributivi che quelli retributivi relativi al mese di gennaio. L'adempimento interessa anche i compensi corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonché associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il D.Lgs. n. 81/2015.</p> |
| <p>INAIL DENUNCIA RETRIBUZIONI</p> | <p>Invio telematico all'INAIL della denuncia retributiva annuale.</p> |

LE ULTIME NOVITÀ IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

| | |
|---|--|
| <p>TUR al 2,90%: indicazioni</p> <p>Circolare INPS n. 34 del 4 febbraio 2025 Circolare INAIL n. 7 del 4 febbraio 2025</p> | <p>A seguito della riduzione del TUR al 2,90%, deliberata dalla BCE con decorrenza 5 febbraio 2025, l'INPS e l'INAIL sono intervenuti per comunicare, rispettivamente, le variazioni del tasso:</p> <ul style="list-style-type: none"> • di differimento e di dilazione per la regolarizzazione di debiti contributivi ed accessori di legge, nonché della misura delle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali; • di interesse per rateazioni e dilazioni di pagamento per premi ed accessori, nonché della misura delle sanzioni civili. |
| <p>Decontribuzione lavoratrici madri dal 2025</p> <p>Messaggio INPS n. 401 del 31 gennaio 2025</p> | <p>L'INPS ha fornito chiarimenti sull'esonero contributivo a favore delle lavoratrici madri previsto dalla Legge di Bilancio 2024 e al suo coordinamento con le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025, che ha reso strutturale tale sostegno modificandone, al contempo, la platea delle beneficiarie, la percentuale di esonero e i requisiti di spettanza.</p> |
| <p>Commissione Europea: via libera agli sgravi per giovani e donne</p> <p>Notizia Ministero del Lavoro del 31 gennaio 2025</p> | <p>La Commissione Europea ha approvato le nuove misure con cui l'Italia sostiene l'occupazione di donne e giovani come aiuti di Stato. Si apre, dunque, la strada per l'approvazione dei decreti attuativi dei bonus giovani e donne previsti dal Decreto Coesione. Si tratta dell'esonero contributivo riconosciuto ai datori di lavoro in caso di assunzione, entro il 31 dicembre 2025, di giovani sotto i 35 anni mai contrattualizzati a tempo indeterminato nonché di donne, residenti nel Mezzogiorno, prive di un impiego regolare nel semestre precedente.</p> <p>L'esonero ha un tetto massimo di 500 euro al mese per singolo lavoratore, che sale a 650 euro mensili nel caso di giovani residenti al Sud e donne.</p> |
| <p>Colf e badanti: contribuzione 2025</p> <p>Circolare INPS n. 29 del 30 gennaio 2025</p> | <p>È stato comunicato l'importo dei contributi dovuti per l'anno 2025 per i lavoratori domestici. Si evidenzia che, rispetto all'anno scorso, sono state modificate sia le fasce di retribuzione che l'importo dei contributi orari.</p> |
| <p>Comunicati i minimali per il 2025</p> <p>Circolare INPS n. 26 del 30 gennaio 2025</p> | <p>L'INPS ha comunicato il limite di retribuzione giornaliera per l'anno 2025, aggiornando inoltre gli altri valori necessari per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza ed assistenza sociale. Il minimale di retribuzione giornaliera, per la generalità dei lavoratori, è pari a 57,32 euro; conseguentemente il minimale di retribuzione oraria applicabile ai fini contributivi per i part-time è pari a 8,60 euro.</p> |
| <p>Dimissioni per fatti concludenti: prime indicazioni</p> <p>Nota INL n. 579 del 22 gennaio 2025</p> | <p>L'Ispettorato Nazionale del Lavoro ha fornito le prime indicazioni operative in merito alla novità introdotta dal c.d. Collegato Lavoro in tema di risoluzione del rapporto di lavoro per assenza ingiustificata (c.d. dimissioni per fatti concludenti). L'Ispettorato ha messo a disposizione dei datori un modello per la comunicazione dell'assenza ingiustificata all'ITL.</p> |

COMMENTI

DECONTRIBUZIONE SUD PMI: AL VIA IL NUOVO ESONERO CONTRIBUTIVO

Al fine di sostenere l'occupazione stabile e ridurre il divario economico tra Nord e Sud, la Legge di Bilancio 2025 ha introdotto un **nuovo esonero contributivo** per l'occupazione in aree svantaggiate a favore delle microimprese e delle piccole e medie imprese (c.d. **Decontribuzione Sud PMI**).

Le istruzioni operative per beneficiare, **dal 1° gennaio 2025**, di tale incentivo sono state fornite dall'INPS con la Circolare n. 32 del 30 gennaio 2025.

BENEFICIARI

Possono accedere alla Decontribuzione Sud PMI le **microimprese e piccole e medie imprese**, intendendo quelle che hanno alle proprie dipendenze **non più di 250 dipendenti**, a condizione che l'aiuto rispetti i limiti *de minimis* previsti dal Regolamento UE n. 2831/2023.

Per l'**anno 2025** l'esonero contributivo spetta per i soli **rapporti di lavoro a tempo indeterminato già instaurati alla data del 31 dicembre 2024**, a condizione che la sede di lavoro sia ubicata nelle regioni **Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna**. Per sede di lavoro si intende l'unità operativa presso cui sono denunciati nel flusso Uniemens i lavoratori.

Per le **annualità successive al 2025**, la Decontribuzione Sud PMI può essere riconosciuta con riferimento a tutti rapporti di lavoro incentivabili, instaurati entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione del beneficio.

La Decontribuzione Sud PMI trova applicazione anche per i contratti di lavoro a termine **trasformati a tempo indeterminato** entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di applicazione della misura.

Non possono beneficiare della Decontribuzione Sud PMI, oltre ai datori di lavoro che stipulano contratti di lavoro **domestico** o di **apprendistato**, nonché i datori di lavoro operanti nel settore **agricolo**, anche:

- gli enti pubblici economici;
- gli istituti autonomi case popolari trasformati in enti pubblici economici;
- gli enti trasformati in società di capitali, ancorché a capitale interamente pubblico, per effetto di procedimenti di privatizzazione;
- le ex istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza trasformate in associazioni o fondazioni di diritto privato, in quanto prive dei requisiti per la trasformazione in aziende di servizi alla persona (ASP), e iscritte nel registro delle persone giuridiche;
- le aziende speciali costituite anche in consorzio, di cui al D.Lgs. n. 267/2000;
- i consorzi di bonifica e i consorzi industriali;
- gli enti morali e gli ecclesiastici.

Non è possibile beneficiare dell'esonero, inoltre, per i titolari di un contratto di **lavoro intermittente**, ancorché stipulato a tempo indeterminato.

Infine, sono esclusi i datori di lavoro che abbiano ricevuto aiuti subordinati al regime *de minimis* per un importo complessivo superiore a 300.000 euro nell'arco di un triennio.

MISURA E DURATA

Di seguito si propone una tabella riepilogativa delle misure del nuovo esonero contributivo.

| Anno | Misura esonero | Importo massimo mensile | Durata | Lavoratori interessati |
|------|----------------|-------------------------|---------|--|
| 2025 | 25% | 145 euro | 12 mesi | In forza a tempo indeterminato al 31/12/2024 |
| 2026 | 20% | 125 euro | 12 mesi | In forza a tempo indeterminato al 31/12/2025 |
| 2027 | 20% | 125 euro | 12 mesi | In forza a tempo indeterminato al 31/12/2026 |

| | | | | |
|------|-----|----------|---------|--|
| 2028 | 20% | 100 euro | 12 mesi | In forza a tempo indeterminato al 31/12/2027 |
| 2029 | 15% | 75 euro | 12 mesi | In forza a tempo indeterminato al 31/12/2028 |

SCADENZARIO IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE Mese di FEBBRAIO 2025

Domenica 16 → Lunedì 17 febbraio 2025

Ritenute IRPEF mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle ritenute alla fonte operate da tutti i datori di lavoro, sostituti d'imposta, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, corrisposti nel mese di **gennaio 2025**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **gennaio 2025**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS Gestione EX-ENPALS mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei lavoratori dello spettacolo, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **gennaio 2025**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS Gestione EX-INPGI mensili

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento dei contributi previdenziali a favore dei giornalisti professionisti, relativi alle retribuzioni maturate nel periodo di paga di **gennaio 2025**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Contributi INPS mensili Gestione Separata

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento alla Gestione Separata dei contributi dovuti su compensi erogati nel mese di **gennaio 2025** a collaboratori coordinati e continuativi.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Autoliquidazione INAIL

Versamento premio (regolarizzazione 2024 e anticipo 2025) o I rata.

Imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR

Versamento saldo dell'imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR maturate nell'**anno 2024**.

Versamento a mezzo dichiarazione unificata, Modello F24 "Fisco/INPS/Regioni".

Addizionali

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento delle addizionali regionale/comunale su redditi da lavoro dipendente (**gennaio 2025**).

Venerdì 28 febbraio 2025

Invio telematico del flusso UNIEMENS

Ultimo giorno utile per inviare telematicamente la denuncia mensile UniEmens di **dati retributivi e contributivi** INPS per i lavoratori dipendenti e parasubordinati iscritti alla Gestione separata (co.co.co, lavoratori autonomi occasionali, incaricati della vendita a domicilio e associati in partecipazione) relativa ai compensi corrisposti nel mese di **gennaio 2025**.

Presentazione all'INPS del Flusso UniEmens tramite internet.

INPS Gestione ex-ENPALS - Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata di somme dovute e versate, relative al mese di **gennaio 2025**, a favore dei lavoratori dello spettacolo.

Invio tramite Flusso UniEmens.

INPS Gestione agricoli – Denuncia contributiva unificata

Ultimo giorno utile per presentare la denuncia mensile unificata relativa agli operai agricoli a tempo indeterminato, determinato e compartecipanti individuali, e loro retribuzioni, contenente i dati relativi al mese di **gennaio 2025**.

Invio tramite Flusso UniEmens.

Contributi FASI

Ultimo giorno utile per effettuare il versamento al FASI dei contributi sanitari integrativi per i dirigenti industriali relativi al trimestre **gennaio – marzo 2025**.

Versamento tramite bollettino di c/c postale predisposto dal FASI.

INAIL

Presentazione telematica delle dichiarazioni delle retribuzioni 2024 con eventuale domanda di riduzione del tasso medio di tariffa.

Stampa Libro unico

Ultimo giorno utile per effettuare la stampa del Libro unico relativamente alle variabili retributive del mese di **gennaio 2025**.

Festività cadenti nel mese di febbraio 2025

Eventuali festività legate alla ricorrenza del **Santo Patrono**.

PRIVACY

Vi ricordiamo che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e del Gdpr Ue 2016/679, i Vostri dati sono trattati nel pieno rispetto della Legge sulla Privacy; ad uso interno della nostra azienda.

CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

Le informazioni contenute o allegate al presente messaggio sono dirette unicamente al destinatario sopra indicato.
In caso di ricezione da parte di persona diversa è vietato qualunque tipo di distribuzione o copia.
Chiunque riceva questa comunicazione per errore è tenuto ad informare immediatamente il mittente e a distruggere il messaggio.
I dati devono essere trattati in ottemperanza del D.Lgs. 196/2003 e del Gdpr Ue 2016/679 sulla privacy.
This message and any attachments (the "message") is intended solely for the addressees and is confidential.
If you receive this message in error, please delete it and immediately notify the sender.
Any use not in accord with its purpose, any dissemination or disclosure either whole or partial, is prohibited except formal approval.

Circolare informativa rivolta agli associati